



Amministrazione Provinciale - Catanzaro

APPROVATO CON DELIBERA CONSILIARE N. 6 DEL 05/02/2009

Così come modificato dalla D.C.P. N.67 DEL 12/11/2009

REGOLAMENTO

**DISCIPLINA PER L'ESPLETAMENTO DEGLI ESAMI
PER IL CONSEGUIMENTO DELL'IDONEITA'
ALL'ATTIVITA' DEGLI STUDI DI CONSULENZA
AUTOMOBILISTICA**

IL DIRIGENTE

Ing. Salvatore PINGITORE

Art. 1 Finalità

1. Con il presente atto si disciplinano le modalità per lo svolgimento degli esami per il conseguimento dell'idoneità ad attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto su strada, in attuazione all'art. 105, comma 3, lett. g) del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112.

Art. 2 Modalità per il conseguimento dell'attestato

1. Il titolo professionale e l' idoneità di cui all'art. 1 si conseguono previo superamento di apposito esame, il cui programma e le cui modalità di svolgimento sono regolati dalle norme di settore (L. 264/1991; D.M. 338/1996) e dal presente atto.

Art. 3 Requisiti per l'ammissione all'esame

1. Non possono essere ammessi a sostenere gli esami per ottenere l'attestato d'idoneità professionale all'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto:

- ❑ i delinquenti abituali, professionali, o per tendenza e coloro che sono o sono stati sottoposti a misure di sicurezza personali o alle misure di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come sostituita dalla legge 3 agosto 1988, n. 327, nonché dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, così come successivamente modificata ed integrata,
- ❑ le persone condannate a pena detentiva non inferiore a tre anni, fatti salvi gli effetti di provvedimenti riabilitativi;
- ❑ coloro che hanno riportato condanne per delitti contro la pubblica amministrazione, contro l'amministrazione della giustizia, contro la fede pubblica, contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, ovvero per i delitti di cui agli articoli 575, 624, 628, 629, 630, 640, 646, 648 e 648-bis del codice penale, per il delitto di emissione di assegno senza provvista di cui all'articolo 2 della legge 15 dicembre 1990, n.386, o per qualsiasi altro delitto non colposo per il quale la legge preveda la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni e, nel massimo, a cinque anni, salvo che non sia intervenuta sentenza definitiva di riabilitazione;
- ❑ le persone interdette;

2. Il soggetto che intende conseguire l'attestato dell'idoneità ad attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto su strada deve possedere i seguenti requisiti;

- ❑ maggiore età;
- ❑ cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri della UE;
- ❑ diploma di istruzione superiore di secondo grado, o equiparato;
- ❑ in caso di mancanza del diploma di cui al punto precedente, attestato di partecipazione e superamento di apposito corso di formazione della durata minima complessiva di 200 (duecento) ore, organizzato dalla Regione di riferimento o da altro soggetto da questa individuato, ai sensi del D.M. 127/2000.

3. I requisiti per ottenere l'ammissione all'esame devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda.

4. Il soggetto che intende conseguire l'attestato dell'idoneità ad attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto su strada deve dichiarare, sotto la propria responsabilità che non sussistono né nei propri confronti, né nei confronti dei familiari conviventi, anche di fatto, le cause di divieto, di sospensione e di decadenza previste dall'art.10 della legge 31 maggio 1965, n. 575.

Art. 4 Avviso pubblico

1. La presentazione delle domande di ammissione all'esame per il conseguimento dell'idoneità professionale avverrà con continuità senza indicazioni temporali;

2. raggiunto il numero minimo di concorrenti, come previsto al successivo art. 8, l'avviso della seduta di esame verrà , pubblicato nel sito Web dell'Ente o comunicato agli interessati con A/R se la convocazione non verrà effettuata attraverso procedura informatica; saranno convocati, quando è raggiunto il numero minimo previsto e comunque non superiore a venti, per ordine di presentazione delle domande evidenziato dal nostro protocollo, anche se trasmesse via posta;

3. Saranno prese in considerazione, per la convocazione le domande presentate al meno trenta giorni prima della data di effettuazione degli esami;

ART. 5 Domanda di ammissione

1. Ai fini dell'ammissione all'esame i candidati devono presentare alla Provincia di Catanzaro apposita domanda in forma scritta e in bollo, autocertificando il possesso dei requisiti per l'ammissione.

2, Il soggetto che intende sostenere l'esame deve dichiarare, tramite apposito modello di autocertificazione, sotto la propria responsabilità, di non aver sostenuto, nei due mesi antecedenti, lo stesso esame presso altra Amministrazione Provinciale.

3. Alla domanda deve essere allegata la prova dell'avvenuto pagamento dei diritti di segreteria, stabiliti in € 120,00 e non saranno rimborsabili per nessun motivo;

a tal proposito, in via eccezionale, possono ripetere l'esame, senza il pagamento della tassa e per una sola volta, coloro che, per motivi di salute certificata o per lutto entro il secondo grado di parentela o il primo grado di affini, non abbiano potuto sostenere gli esami;

4. Al fine di semplificare la redazione della domanda, il Servizio competente predispone, da ritirare presso il Settore Trasporti di questa Provincia, e diffonde anche per via telematica, se il sistema è attivato, idonei modelli *fac-simile*, ai sensi dell'art. 48 del D.P.R. 445/2000.

5 Le domande di ammissione all'esame sono valutate dal Settore Trasporti dell'Amministrazione Provinciale, al fine di verificare la regolarità delle stesse ed il possesso dei requisiti prescritti.

6. In caso di documentazione insufficiente, l'ufficio può disporre l'integrazione della medesima attraverso apposita richiesta, determinando altresì la data entro cui far pervenire la documentazione mancante, pena la non ammissione all'esame.

7. In caso di accertata insussistenza di uno o più requisiti, l'ufficio esclude il candidato dall'ammissione all'esame, con motivata disposizione Dirigenziale. Nel provvedimento devono essere espressamente indicati le autorità giurisdizionali competenti per l'esperimento di eventuale ricorso.

8. In caso di non ammissione all'esame, l'ufficio ne dà comunicazione all'interessato, con la medesima procedura prevista per comunicare l'ammissione.

Art. 6 Commissione esaminatrice

1. Gli esami per l'accertamento della idoneità professionale di cui all'art. 1, si svolgono dinanzi ad apposita Commissione i cui componenti, nominati con decreto del Presidente della Provincia, ai sensi

dell'art. 50 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 "T.U.E.L.", durano in carica tre anni dalla nomina, salva diversa indicazione dell'Amministrazione.

2. La Commissione è presieduta dal Dirigente del Settore Trasporti, o da un suo delegato, ed è composta da un minimo dei seguenti soggetti (*provvedimento 14 febbraio 2002, Accordo Stato Regioni art. 8 del D.Lgs n. 281 del 28 agosto 1997, punto 5*):

- Presidente;
- un rappresentante del Dipartimento dei Trasporti Terrestri (ingegnere o architetto) designato dal Direttore Provinciale;
- un esperto delle materie d'esame anche su designazione della Regione Calabria;
- E' fatta salva la eventuale diversa composizione della commissione esaminatrice in forza di specifiche disposizioni di legge. **E' facoltà del Presidente della Provincia di nominare, ulteriori esperti per ogni Commissione, rispetto a quelli previsti al comma 2, qualora materie di particolare complessità o specificità previste nei relativi programmi d'esame lo rendano opportuno.**

Nel caso si ritenesse opportuno integrare la Commissione suddetta, possono farne parte esperti appartenenti:

- un rappresentante del Ministero dell'Economia e delle Finanze (Dirigente o Funzionario equiparato, in servizio nell'ambito territoriale della Provincia di Catanzaro, designato dalla Direzione Regionale delle Entrate per la Calabria);
- due rappresentanti dei titolari degli studi di consulenza automobilistica (designati dalle strutture di livello provinciale delle associazioni di categoria degli studi di consulenza automobilistica maggiormente rappresentative);
- un rappresentante dell'Automobile Club di Catanzaro – Pubblico Registro Automobilistico (Dirigente o Funzionario equiparato) designato dal Direttore dello stesso Automobile Club di Catanzaro).
- Un rappresentante della Marina mercantile;

3. Per ogni componente effettivo deve essere contestualmente designato un supplente che partecipa alle sedute in assenza del titolare.

4. I componenti le Commissioni durano in carica di massima tre anni dalla nomina, salvo diversa indicazione dell'Amministrazione

5. Ai componenti della Commissione, compresi i dipendenti dell'Amministrazione Provinciale e il Dirigente, purchè gli esami si svolgono fuori dall'orario di lavoro, spetta un gettone di presenza determinato nella misura stabilita dalla normativa vigente, oltre al rimborso spese secondo la disciplina vigente se residenti fuori dalla Provincia di Catanzaro.

6. Le funzioni di segreteria della Commissione sono affidate a personale del Settore Trasporti, designato con disposizione dirigenziale.

Art. 7

Commissione esaminatrice - Norme di funzionamento

1. Le riunioni della Commissione esaminatrice sono convocate dal Presidente, che ne fissa l'ordine del giorno.

2. Il Presidente della Commissione esaminatrice, preliminarmente, verifica la validità della formazione della Commissione stessa e si accerta dell'identificazione dei candidati.

3. La Commissione, in ragione della peculiarità e complessità degli argomenti oggetto della prova di esame, opera validamente con la presenza di tutti i componenti previsti (titolari o effettivi).

4. Qualora il Presidente della Commissione, o il suo delegato, siano impossibilitati a presenziare per cause sopravvenute, la seduta è rinviata.

5. Il Commissario effettivo o supplente che non si presenta per due volte consecutive alle sedute della Commissione, senza giustificato motivo, è revocato con le stesse modalità previste per la nomina; contestualmente, il Presidente della Provincia nomina un nuovo Commissario.

6. Nell'ipotesi in cui difetti la regolare costituzione, il Presidente riconvoca la Commissione a data successiva, dandone immediata comunicazione ai candidati.

7. Il Presidente, i componenti della Commissione esaminatrice ed il segretario prendono visione dei nominativi dei concorrenti e rilasciano dichiarazione scritta della non sussistenza di situazione di incompatibilità con i concorrenti - previa lettura ed ai sensi degli artt. 51 e 52 del Codice di Procedura Civile - incompatibilità derivanti dall'essere legati con alcuno dei candidati da vincoli di parentela o di affinità entro il IV grado né abbiano avuto rapporti alcuno con i candidati nella preparazione agli esami.

8. Il Presidente della Commissione, venuto a conoscenza della situazione di incompatibilità di cui al comma precedente, provvede a sostituire il commissario interessato con il supplente fino al perdurare dell'incompatibilità.

9. Le riunioni della Commissione esaminatrice sono convocate dal Presidente, che ne fissa l'ordine del giorno.

10. Le procedure concorsuali devono concludersi entro 40 (quaranta) giorni dalla data di effettuazione della prova scritta. L'inosservanza di tale termine dovrà essere giustificata collegialmente dalla Commissione esaminatrice, con motivata relazione da inoltrare al Direttore Generale.

Art. 8 Sessioni d'esame

1. Le sessioni d'esame sono individuate dal Dirigente del Settore e almeno 20 giorni prima della data stabilita, la comunica agli interessati, mediante lettera raccomandata A/R o altro idoneo mezzo di comunicazione in grado di fornire certezza della ricezione, precisando il luogo e l'ora di inizio dell'esame.

2. Salvo casi eccezionali valutati dall'Amministrazione, le sessioni di esame, al fine di una gestione funzionale e sostenibile per lo stesso Ente, sono convocate a fronte di un numero minimo di 10 (dieci) richieste per ogni sessione. Eventuali sessioni con numero inferiore di candidati sarà valutato, in via eccezionale, dal Dirigente.

3. Sulla base di quanto precedentemente indicato, il Dirigente del Settore Trasporti indice le sessioni d'esame, con provvedimento che viene pubblicato sul sito Web della Provincia di Catanzaro, se attivato, o con procedure postali come specificato al punto 1.

Saranno prese in considerazione, salvo casi valutati dal Dirigente del Settore, i candidati che hanno presentato domanda di ammissione trenta giorni prima della data d'esame.

3. Il Presidente e la Commissione d'esami, in seduta preliminare, prima dell'inizio di ogni esame, stabiliscono i criteri e le modalità di valutazione delle prove concorsuali, al fine di motivare i criteri di attribuzione dei punteggi alle singole prove che devono essere comunicate ai candidati prima di iniziare le prove;

4 Il Dirigente del Settore Trasporti indice le sessioni d'esame quando si sono raggiunti il numero minimo di candidati o, a suo giudizio, quando ne ravvisa la necessità;

5. A seconda del numero di concorrenti, il Presidente della Commissione fissa la data di una seduta di esame e, almeno 20 giorni prima della data stabilita, la comunica agli interessati, mediante lettera raccomandata A/R o altro idoneo mezzo di comunicazione in grado di fornire certezza della ricezione, precisando il luogo e l'ora di inizio dell'esame.

Art. 9 Programma d'esame

1. Il programma d'esame è specificamente dettagliato nell'Allegato 1A del presente Atto, di cui fa parte integrante e sostanziale.

Art. 10 Prove di esame

1. L'esame consiste nello svolgimento di una prova scritta su quesiti a risposta multipla che

verte su nozioni delle materie di cui all'allegato sopra menzionato,

- A ciascun candidato va consegnata una scheda, predisposta dalla Commissione, o dall'ufficio di Presidenza se delegato dalla commissione, contenente 6 quesiti per ciascuna delle 5 discipline oggetto d'esame (v. allegato A), per un totale di 30 quesiti.
 - La prova d'esame dura 2 ore ed è superata, dai candidati che rispondono in maniera esatta ad almeno 5 quesiti per ogni disciplina formante oggetto del programma d'esame. La Commissione procura e mette a disposizione dei concorrenti i materiali necessari per l'espletamento della prova.
2. La seduta dedicata alla prova di esame si intende comprensiva della correzione dell'elaborato.
 3. Le prove di concorso non avranno comunque luogo, ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 9.5.1994 n. 487;
 - in giorni di festività civile o religiosa del calendario italiano;
 - in giorni di festività religiose ebraiche;
 - in giorni di festività religiose valdesi.

Art. 11

Svolgimento della prova scritta

1. **Qualora la prova non avviene attraverso i quesiti a risposta multipla, ma attraverso l'assegnazione di un tema a risposta libera".....**al candidato sono consegnate per la prova di esame due buste di uguale colore: una grande ed una piccola contenente un cartoncino bianco entrambi riportanti la data della prova.
2. Durante la prova scritta non è permesso ai concorrenti comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero mettersi in contatto con altri attraverso l'uso di apparecchi cellulari o tramite altri mezzi di comunicazione.
3. Per la prova scritta deve essere utilizzata esclusivamente, a pena di nullità, carta recante il timbro dell'Ente e la firma di un membro della Commissione esaminatrice.
4. I candidati non possono portare carta da scrivere, appunti manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie. Possono consultare soltanto i testi di legge non commentati e i dizionari, se previsti dal bando di concorso ed autorizzati dalla Commissione.
5. Il concorrente che contravviene alle disposizioni dei commi precedenti, o che comunque abbia copiato in tutto o in parte lo svolgimento della prova scritta, è escluso dal concorso.
6. La Commissione esaminatrice, o il comitato di vigilanza, cura l'osservanza delle disposizioni stesse ed ha facoltà di adottare i provvedimenti necessari. A tale scopo, almeno due membri o un membro ed il Segretario, devono trovarsi sempre nella sala degli esami.

Art. 12

Adempimenti dei concorrenti e della Commissione al termine delle prove scritte

1. Il candidato, dopo aver svolto la prova scritta, senza apporvi sottoscrizione né altro contrassegno, mette il foglio o i fogli nella busta grande. Scrive il proprio nome e cognome, la data ed il luogo di nascita sul cartoncino e lo chiude nella busta piccola. Pone, quindi, anche la busta piccola nella grande che richiude e la consegna al presidente della Commissione, o a chi ne fa le veci, che appone trasversalmente sulla busta, in modo che vi resti compreso il lembo della chiusura e la restante parte della busta stessa, la propria firma e l'indicazione della data della consegna.
2. I plichi contenenti i lavori svolti dai candidati e tutta la documentazione relativa al concorso sono custoditi a cura del Presidente della Commissione.

Art. 13

Processo verbale delle operazioni d'esame

1. Di tutte le operazioni di esame e delle deliberazioni prese dalla Commissione esaminatrice, anche nel giudicare i singoli lavori, si redige apposito verbale sottoscritto da tutti i commissari e dal segretario.
2. Il Presidente della Commissione esaminatrice fornisce direttive al segretario della Commissione affinché la verbalizzazione dei lavori della Commissione permetta la ricostruzione, a posteriori, dell'attività e della formazione delle decisioni della Commissione stessa.

Art. 14
Dichiarazione di idoneità e rilascio dell'attestato

1. Ultimate le formalità di cui all'articolo precedente, la Commissione forma l'elenco degli idonei al conseguimento dell'attestato e lo trasmette, unitamente all'originale del verbale sottoscritto da tutti i componenti, al Dirigente del Servizio competente. L'elenco è pubblicato nell'Albo pretorio della Provincia e sul sito dell'Ente qualora fosse predisposto.
2. Il Servizio Trasporti, su domanda in bollo da parte dell'interessato, provvede al rilascio degli attestati agli interessati o a persone da questi delegate in forma scritta, previo versamento dei diritti di cui al successivo art 14bis
3. Il Dirigente del Servizio competente provvederà ad evadere eventuali richieste di duplicati (per smarrimento, deterioramento, ecc.), secondo le procedure previste dalle normative vigenti.

Art. 14 bis
Tariffe

- **Prima prova di esame**€ 120,00
- **Ripetizione prova di esame**.....€ 120,00
- **Richiesta rilascio dell'attestato di Idoneità**.....€ 50,00
- **Duplicato per smarrimento deterioramento**.....€ 50,00
- **Qualsiasi altro adempimento che comporti il rilascio di attestazioni certificazioni ecc. da parte della Provincia**.....€ 30,00

Art. 15
Mancato conseguimento dell'idoneità

1. In caso di mancato superamento dell'esame, il candidato potrà ripresentare la domanda non prima di due mesi dalla data dell'esame non superato.
2. Alla nuova domanda dovranno essere allegati la ricevuta dei bollettini dei nuovi versamenti delle tasse previste, mentre gli altri certificati richiesti dovranno essere prodotti solo se quelli allegati alla precedente domanda sono scaduti in validità al momento della predetta nuova domanda.

Art.16
Revoca dell'attestato di idoneità

1. Il Dirigente del Servizio Trasporti dispone la revoca dell'attestato di idoneità qualora sopravvenga uno degli elementi o fatti di cui all'art. 3 comma 2.

Art. 17
Disposizioni finali

1. Per quanto non disciplinato dal presente Atto si rinvia a specifica normativa, al Codice della

Strada e relativo regolamento, nonché ai decreti attuativi.

Allegato 1A

Programma di esame per l'accertamento dell'idoneità all'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto (ex-allegato 1 del D.M. 16.04.1996, n. 338 “ Atto concernente i programmi d'esame e le modalità di svolgimento degli esami di idoneità all'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto”).

A) La circolazione stradale.

- Veicoli eccezionali e trasporti in condizione di eccezionalità;
- Nozione di veicolo;
- Classificazione e caratteristiche dei veicoli;
- Masse e sagome limite;
- Traino di veicoli;
- Norme costruttive e di equipaggiamento;
- Accertamenti tecnici per la circolazione;
- Destinazione ed uso dei veicoli;
- Documenti di circolazione ed immatricolazione;
- Estratto dei documenti di circolazione e di guida
- Circolazione su strada delle macchine agricole e delle macchine operatrici
- Guida dei veicoli;
- Formalità necessarie per la circolazione degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi;
- Formalità necessarie per il trasferimento di proprietà degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi e per il trasferimento di residenza dell'intestatario.

B) Il trasporto di merci.

- Albo Nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi;
- Comitati dell'Albo e le loro attribuzioni;
- Iscrizioni nell'Albo, requisiti e condizioni;
- Iscrizioni delle imprese estere;
- Fusioni e trasformazioni;
- Abilitazioni per trasporti speciali;
- Variazioni dell'Albo;
- Sospensioni dell'Albo;
- Cancellazione dell'Albo
- Sanzioni disciplinari;
- Effetti delle condanne penali;
- Reiscrizioni, decisioni, competenze, ricorsi;
- Omissione di comunicazioni all'Albo;
- Autorizzazioni;
- Documentazione obbligatoria per il trasporto di cose per conto di terzi;
- Trasporto merci in conto proprio;
- Licenze;
- Commissione per le licenze, esame e parere;
- Elencazione delle cose trasportabili;
- Revoca delle licenze;
- Ricorsi;

- Servizi di piazza e di noleggio;
- Esenzioni dal disciplinamento del trasporto merci;
- Trasporti internazionali.

C) Navigazione

- Accenni sulle norme che regolano la navigazione in generale;
- Acque marittime entro ed oltre sei miglia dalla costa;
- Navi e galleggianti;
- Unità da diporto;
- Costruzione delle imbarcazioni da diporto;
- Accertamenti e stazzatura delle imbarcazioni e delle navi;
- Iscrizione ed abilitazione alla navigazione delle imbarcazioni e delle navi da diporto;
- Rilascio, rinnovo ed aggiornamento delle licenze;
- Visite periodiche ed occasionali delle imbarcazioni e delle navi;
- Collaudo e rilascio certificato d'uso dei motori;
- Competenze del R.I.Na.
- Iscrizione nei registri di imbarcazioni e navi (per dichiarazione di costruzione, prima iscrizione, trasferimento). Cancellazione dei registri;
- Trascrizione nei registri di atti relativi alla proprietà e di altri atti e documenti per i quali occorre la trascrizione; iscrizione o cancellazione di ipoteche: rilascio estratto matricolare o copia di documenti;
- Noleggio e locazione;
- Importazione ed esportazione delle imbarcazioni, delle navi e dei motori;
- Regime fiscale ed assicurativo;
- Esami per il conseguimento dell'abilitazione al comando ed alla condotta di imbarcazioni;
- Esami per il conseguimento dell'abilitazione al comando di navi;
- Esami per il conseguimento dell'abilitazione alla condotta di motori;
- Validità e revisione delle patenti nautiche;
- Norme per l'esercizio dello sci nautico.

D) Il P.R.A.

- Legge del P.R.A.;
- Legge istitutiva I.E.T.;
- Compilazione delle note;
- Iscrizioni;
- Trascrizioni;
- Annotazioni;
- Cancellazioni.

E) Il regime tributario

- Le imposte dirette ed indirette in generale;
- L'I.V.A.: classificazione delle operazioni, momento impositivo;
- Fatturazione delle operazioni;
- Fatturazione delle prestazioni professionali;
- Ricevuta fiscale: forme e contenuti;
- Il principio di territorialità dell'imposta: operazioni internazionali e intercomunitarie;
- Registri contabilità IVA;
- Dichiarazione annuale IVA;
- Regimi speciali per la determinazione del reddito d'impresa e dell'IVA;

- Imposte indirette relative alla circolazione dei veicoli.

Marca da
bollo



Amministrazione Provinciale - Catanzaro

SETTORE TRASPORTI

Allegato 2B

SCHEMA DI DOMANDA DI AMMISSIONE ALL'ESAME

All'Amministrazione Provinciale di Catanzaro

Settore Trasporti

P.zza Rossi, 1

88100 – Catanzaro

Domanda di ammissione all'esame di idoneità professionale per l'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto – art. 5 l. n. 264/91 – anno

Il sottoscritto _____ nato a

_____ il

____/____/____

C.F. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

CHIEDE

di essere ammesso a sostenere gli esami, nella sessione relativa all'anno 2002, per il conseguimento dell'attestato di idoneità professionale all'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto di cui all'art. 5 della legge n. 264 del 1991.

Consapevole che in caso di falsa dichiarazione verranno applicate le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia a norma di quanto previsto dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sotto la propria personale responsabilità e consapevole che quanto dichiarato può essere soggetto ai controlli di legge da parte dell'Amministrazione provinciale dall'esito dei quali a norma dell'art. 75, qualora emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera;

DICHIARA

a) di essere di cittadinanza _____;

b) di essere residente in via _____ n. _____, CAP _____

_____ città _____, Prov. _____;

c) di non aver riportato condanne per delitti contro la pubblica amministrazione, contro l'amministrazione della giustizia, contro la fede pubblica, contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, ovvero per i delitti di cui agli articoli 575, 624, 628, 629, 630, 640, 646, 648 e 648-bis del codice penale, per il delitto di emissione di assegno senza provvista di cui all'articolo 2 della legge 15 dicembre 1990, n. 386, o per qualsiasi altro delitto non colposo per il quale la legge

preveda la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni e, nel massimo, a cinque anni, salvo che non sia intervenuta sentenza definitiva di riabilitazione;

d) di non essere stato sottoposto a misure amministrative di sicurezza personali o a misure di prevenzione;

e) di non essere stato interdetto o inabilitato o dichiarato fallito, ovvero non essere in corso, nei suoi confronti, un procedimento per dichiarazione di fallimento;

f) di possedere il diploma di istruzione superiore di secondo grado, o equiparato, di:
_____ , conseguito presso l'istituto

con sede in _____, in data _____ (anno scolastico ____/____);

g) che non sussistono né nei propri confronti, né nei confronti di persone conviventi, le cause di divieto, di

sospensione e di decadenza previste dall'art.10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 (*Disposizioni contro la Mafia*);

h) di autorizzare la Provincia di Catanzaro, o altri soggetti con essa convenzionati, al trattamento dei dati personali a fini statistici ai sensi della L. 31 dicembre 1996, n. 675;

Chiede, inoltre, che in caso di esito positivo gli/le venga rilasciato il/i certificato/i di idoneità professionale, che ritirerà personalmente o tramite persona a ciò espressamente delegata, e per il quale provvederà contestualmente al pagamento dell'imposta di bollo.

ALLEGA

➤ la ricevuta del pagamento dei diritti di segreteria di €. 100,00 sul conto corrente postale n. 279885 intestato a: **Amministrazione Provinciale di Catanzaro** – che in nessun caso verrà rimborsato e nella cui **causale** dovrà essere specificato l'esame per il quale la tassa è stata versata (**esame per l'idoneità ad attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto su strada**);

Le comunicazioni relative all'esame dovranno essere inviate al seguente indirizzo:

Sig./Sig.ra _____

Via _____ n. _____ Cap. _____, Prov. _____

Città _____

Recapito telefonico _____

Data _____

Firma del/della dichiarante (per esteso e leggibile)

Allegare copia di regolare documento d'identità in corso di validità

INDICE

Art. 1 - Finalità.....	pag 2
Art. 2 - Modalità per il conseguimento dell'attestato.....	2
Art. 3 - Requisiti per l'ammissione all'esame.....	2
Art.4 - Avviso pubblico.....	3
Art. 5 - Domanda di ammissione.....	3
Art. 6 - Commissione esaminatrice.....	4
Art. 7 - Commissione esaminatrice - Norme di funzionamento.....	4
Art. 8 - Sessioni d'esame.....	5
Art. 9 - Programma d'esame.....	5
Art. 10 - Prove di esame.....	5
Art. 11 - Svolgimento delle prove scritte.....	6
Art. 12 - Adempimenti dei concorrenti e della Commissione al termine delle prove scritte.....	6
Art. 13 - Processo verbale delle operazioni d'esame.....	6
Art. 14 - Dichiarazione di idoneità e rilascio dell'attestato.....	7
Art. 14 bis – Tarariffe.....	7
Art. 15 - Mancato conseguimento dell'idoneità.....	7
Art. 16 - Revoca dell'attestato d'idoneità.....	7
Art. 17 - Disposizioni finali.....	7
Allegati: -1A - Programma di esame.....	8
1B- Schema domanda di ammissione all'esame.....	10